

OGGETTO: LA FATTURA ELETTRONICA DAL 2019 - ULTIME INDICAZIONI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Nei giorni scorsi l'Agenzia delle Entrate ha rilasciato una serie di risposte (FAQ) per andare incontro a richieste di contribuenti. Nel presente documento, si riporta un estratto di queste indicazioni, evidenziando che la parte in rosso è la risposta dell'Agenzia delle Entrate.

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

Voglio usare la mia PEC per inviare le mie fatture elettroniche ai miei clienti: come devo procedere? Quale indirizzo email devo inserire quando compilo la PEC, quello del cliente o quello del Sistema di Interscambio?

Per inviare la fattura elettronica ai propri clienti occorre sempre trasmettere il file (XML) della fattura (predisposto con uno dei programmi dell'Agenzia delle Entrate o con un software di mercato) al SdI che, esattamente come un postino, provvederà a consegnare in modo sicuro il file della fattura all'indirizzo telematico che il cliente (partita IVA) avrà comunicato.

La fattura elettronica **inviata direttamente alla casella PEC del cliente**, non passando per il SdI, è considerata **non emessa**. Se si usa la **PEC per inviare la fattura elettronica al SdI**, si deve:

1. predisporre il messaggio di PEC;
2. inserire il file XML della fattura elettronica come allegato del messaggio di PEC;
3. inserire e inviare, la prima volta, il messaggio di PEC all'indirizzo **sdi01@pec.fatturapa.it**.

Una volta ricevuta la PEC, il SdI comunicherà – con apposito messaggio inviato allo stesso indirizzo PEC da cui ha ricevuto la email – un nuovo indirizzo PEC-SdI a cui inviare le successive PEC contenenti le altre fatture elettroniche.

EMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

L'emissione della fattura differita prevede l'indicazione del dettaglio delle operazioni (come previsto dall'art. 21, comma 4, lett. a), DPR n. 633/72). Nel caso di cessioni di beni, tale adempimento è soddisfatto indicando i riferimenti dei DDT, senza allegare gli stessi.

Al riguardo, la circolare n. 18/E del 24.6.2014, nel dettare istruzioni in materia di fatturazione elettronica, ha precisato che nel caso di cessioni di beni, la fattura differita può contenere anche solo l'indicazione della data e del numero del DDT o del documento idoneo avente le caratteristiche di cui al DPR 472/97. Si chiede di conoscere come devono essere conservati i DDT emessi in caso di fattura differita.

I DDT possono essere conservati in maniera cartacea.

Qualora i DDT siano allegati alla fattura elettronica e l'operatore utilizzi il servizio di conservazione dell'Agenzia delle Entrate, tali documenti saranno automaticamente **portati in conservazione con la fattura**. A tal proposito si ricorda che il singolo file fattura non deve superare la dimensione di 5MB.

Le **medesime considerazioni** valgono nel caso di **fattura differita emessa in relazione a prestazioni di servizi**. Al riguardo, la circolare n. 18/E/2014 ha precisato che può essere utilizzata la **documentazione commerciale** prodotta e conservata per poter **individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti** contraenti, come ad esempio, un documento attestante l'avvenuto incasso, il contratto, la nota di consegna dei lavori, la lettera d'incarico oppure la relazione professionale.

Sono un soggetto che svolge commercio al dettaglio e dall'1.1.2019 dovrò emettere fatture elettroniche nei confronti dei clienti che richiederanno fattura in luogo della ricevuta / scontrino fiscale. Poiché è previsto che per i primi sei mesi del 2019 posso trasmettere la fattura elettronica al SdI entro il termine della liquidazione del periodo di effettuazione dell'operazione, chiedo se devo rilasciare un documento al cliente al momento di effettuazione dell'operazione oppure no e, se sì, che tipo di documento? Una fattura "proforma" potrebbe andar bene?

L'attività degli esercenti commercio al dettaglio è disciplinata dall'art. 22, DPR n. 633/72 ai sensi del quale *"l'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione"*.

In **assenza di fattura**, i corrispettivi devono essere certificati *"mediante il rilascio della **ricevuta fiscale** di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello **scontrino fiscale** di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, con l'osservanza delle relative discipline"* (come stabilito dalla Legge n. 413/91). Tanto premesso, qualora il cliente, al momento dell'effettuazione dell'operazione, chieda l'emissione della fattura, l'esercente potrà **alternativamente**:

a) **in caso di fattura differita**, emettere una ricevuta fiscale / scontrino fiscale – ex art. 3, comma 3, DPR n. 696/96 – da utilizzare come documenti idonei (documento equipollente al DDT) per l'emissione di una "fattura differita" ex art. 21, comma 4, lett. a), DPR n. 633/72. In tal caso, come previsto nella Circolare 11.10.96, n. 249/E, l'ammontare dei corrispettivi certificati da ricevuta / scontrino fiscale e oggetto di fatturazione differita va scorporato dal totale giornaliero dei corrispettivi;

b) **in caso di fattura immediata**, trasmettere al SdI entro i termini della liquidazione periodica, la fattura con l'indicazione della data di effettuazione dell'operazione e rilasciare al cliente, al momento di effettuazione dell'operazione, **apposita quietanza** (ex art. 1199, C.c.) che assume **rilevanza solo commerciale e non fiscale**. In luogo della quietanza può essere rilasciata alla parte una **stampa della fattura o della ricevuta del POS**, in caso di pagamento elettronico.

Resta ferma la possibilità di rilascio dello scontrino / ricevuta fiscale (ovvero del c.d. "documento commerciale" nel caso l'esercente effettui la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante registratore telematico ex art. 2, D.Lgs. n. 127/15). In tale ultimo caso, come già detto, l'ammontare dei corrispettivi oggetto di fatturazione andrà scorporato dal totale dei corrispettivi giornalieri.

L'emissione di una quietanza è valida anche nelle operazioni tra un fornitore che, non effettuando operazioni rientranti tra quelle dell'art. 22, DPR n. 633/72, è obbligato ad emettere solo fatture ad un altro operatore IVA.

Si ricorda che, qualora il cliente sia un consumatore finale (operazione B2C), l'esercente dovrà comunque mettere a disposizione della controparte, al momento dell'emissione della fattura elettronica, una copia analogica o elettronica della fattura, salvo che il cliente non vi rinunci.

Si precisa che ai fini del controllo documentale di cui all'art. 36-ter, DPR n. 600/73 andrà fatto riferimento ai contenuti della copia analogica della fattura elettronica rilasciata al consumatore finale. In caso di discordanza nei contenuti fra fattura elettronica e copia cartacea della stessa, salvo prova contraria, sono validi quelli della fattura digitale.

Quando le fatture elettroniche sono precedute dall'emissione di scontrino o ricevuta fiscale (o, nel caso di trasmissione telematica dei corrispettivi, da un "documento commerciale"), **nella fattura vanno riportati gli estremi identificativi dello scontrino / ricevuta**; in particolare, il blocco informativo *"AltriDatiGestionali"* va compilato riportando:

nel campo “TipoDato” le parole “NUMERO SCONTRINO” oppure “NUMERO RICEVUTA” oppure “NUMERO DOC. COMMERCIALE”;
nel campo “RiferimentoTesto” l’identificativo alfanumerico dello scontrino / ricevuta/ documento commerciale;
nel campo “RiferimentoNumero” il numero progressivo dello scontrino / ricevuta / documento commerciale;
nel campo “RiferimentoData” la data dello scontrino / ricevuta / documento commerciale.

FATTURE VERSO / DA SOGGETTI STRANIERI (TRANSFRONTALIERE)

Le fatture verso clienti business o consumatori finali residenti a Livigno e a Campione d’Italia devono essere fatture elettroniche, rispettando le disposizioni dell’art. 1, D.Lgs. n. 127/15 e quindi devono essere inviate via SdI?

Ai sensi dell’art. 7, DPR n. 633/72, **Livigno e Campione d’Italia non rientrano** nel territorio dello Stato italiano. Conseguentemente, le operazioni svolte con soggetti residenti e stabiliti in tali Comuni si considerano **operazioni transfrontaliere** e rientrano tra quelle per le quali va trasmessa la **comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere (c.d. “esterometro”**, disciplinato dall’art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015).

Tuttavia, poiché i soggetti residenti a Livigno e Campione d’Italia sono **identificati con un codice fiscale**, per le operazioni in argomento l’operatore IVA residente / stabilito in Italia **potrà predisporre e inviare la fattura elettronica al SdI** valorizzando il campo del **codice destinatario** con il valore convenzionale “0000000” e fornire una **copia (elettronica o analogica) al cliente** di Livigno o di Campione d’Italia: in tal modo non sarà necessario inviare i dati di tali fatture con il c.d. “esterometro”.

FATTURE ELETTRONICHE VERSO CONSUMATORI FINALI (NON P.IVA), MINIMI, FORFETTARI E AGRICOLTORI IN REGIME SPECIALE

L’art. 34, comma 7, DPR n. 633/72 dispone che “i passaggi dei prodotti di cui al comma 1 agli enti, alle cooperative o agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c), ai fini della vendita, anche previa manipolazione o trasformazione, si considerano effettuati all’atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati. L’obbligo di emissione della fattura può essere adempiuto dagli enti stessi per conto dei produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi è consegnato un esemplare della fattura ai fini dei successivi adempimenti prescritti nel presente titolo”.

In caso di emissione della fattura elettronica ai sensi del citato art. 34, comma 7, DPR n. 633/72, si chiede di conoscere come debba comportarsi una società cooperativa agricola di conferimento per conto del socio ai fini del rispetto della emissione e della progressività della fattura prevista dall’art. 21, DPR n. 633/72.

Inoltre, essendo le cooperative agricole – che emettono la fattura per conto dei soci – i destinatari della fattura elettronica, si chiede di sapere in che modo il cedente (socio) possa ricevere la fattura, e se la cooperativa emittente debba comunque inviargliela con modalità differenti dal processo SdI.

A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna

www.consulentiassociati.ra.it

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.